

I poteri del Colle

di Andrea Manzella

Il Presidente della Repubblica cesserà dalla sua carica il 18 maggio. Fino a quel giorno egli potrà dunque, e dovrà, esercitare pienamente i poteri e le garanzie costituzionali che gli competono.

La elezione del suo successore si svolgerà secondo la procedura speciale prevista dalla Costituzione per il caso, che oggi si verifica, di Camere in stato di scioglimento. Se l'elezione del nuovo capo dello Stato ritardasse, «nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica». La Costituzione non vuole il vuoto al vertice dello Stato.

Le nuove Camere si riuniranno il 28 aprile per eleggere i loro Presidenti. La prima cosa che dovrà dunque fare il neo-eletto Presidente della Camera sarà quella di convocare, entro quindici giorni dal 28 aprile, cioè entro il 13 maggio, il Parlamento in seduta comune di senatori, deputati e delegati regionali.

Ordine del giorno: elezione dell'undicesimo Presidente della Repubblica dal 1948. Entro solo 15 giorni: per la particolare disciplina dello scioglimento, è infatti abbreviato il termine normale (trenta giorni) di questa convocazione.

Si è detto che fino al 18 maggio (o oltre, se ancora non sarà stato eletto il nuovo Capo dello Stato) Carlo A. Ciampi sarà nella pienezza dei suoi poteri. Ma c'è una importante eccezione. Non potrà infatti sciogliere le Camere appena elette (o una sola di esse) nel caso che si affacciasse la catastrofica ipotesi della impotenza del nuovo parlamento ad esprimere un governo. È una ipotesi a cui ha aperto la porta l'incostituzionale sistema elettorale del Senato, con la "lotteria" dei premi di maggioranza, diversi regione per regione (ma che dovrebbero garantire la governabilità nazionale...). In questa dannata ipotesi, ma solo in questa, è evidente che l'attuale presidente della Repubblica sarebbe condannato all'immobilismo, in attesa del giuramento del suo successore, a cui affidare una patata bollente come l'inferno.

Ma si spera che la combinazione tra la fortuna e il buon senso degli elettori eviti questa eventualità. E che dalle elezioni del 9 aprile venga fuori netta la vittoria dell'una o dell'altra coalizione. In tal caso, il presidente della Repubblica in carica avrà il potere-dovere, appena costituite le Camere, di affidare l'incarico di formare il governo all'«unico capo della coalizione» vincente, come lo definisce la nuova legge elettorale.

Questa, infatti, malgrado il suo intento di "limitare la maggioranza" con il ritorno alla proporzionale, è pur sempre una legge "maggioritaria". Capace, cioè, sostanzialmente, di fare scaturire, direttamente dalle elezioni, il governo del Paese. Il presidente della Repubblica non dovrà dunque fare il raddomante per cercare nella composizione del parlamento, il nuovo governo. La maggioranza, in questo caso, sarà già fatta (di questa realtà fu ben conscio il presidente Ciampi che ricevette al Quirinale l'on. Berlusconi il giorno successivo le elezioni del 13 maggio 2001, prima della costituzione delle Camere).

Di più, il "capo della coalizione" vincente avrà avuto almeno venti giorni dal risultato elettorale per farsi un'idea della struttura del suo governo e dei ministri che lo formeranno. Non ci sarebbe ragione al mondo per ritardare la formazione di un governo, subito atteso da gravosissimi impegni sotto gli occhi preoccupati dell'Unione europea.

Questa riduzione del ruolo e delle prerogative del Capo dello Stato in regime maggioritario fu esplicitamente sottolineata dall'on. Berlusconi nella famosa dichiarazione del 9 giugno 2001: di aver ricevuto l'incarico «conformemente al voto del 13 maggio». In realtà, la prassi ci dice che le funzioni del Capo dello Stato non si sono mai ridotte ad un ruolo meramente notarile. Anzi, cambiata la legge elettorale, le funzioni della presidenza della Repubblica nella procedura di

nomina del governo che deve ottenere la fiducia del nuovo parlamento, risultano accresciute. Basta rilevare l'enorme delicatezza della verifica dell'effettivo risultato elettorale in termini di governabilità del Paese. Rimane però "vera" nella sua sostanza quella dichiarazione del giugno 2001.

Se allora le cose stanno così, se il "fatto maggioritario" si forma con le elezioni, non ha alcun senso attendere la elezione del nuovo Presidente della Repubblica. I poteri del presidente in carica sono validi fino all'ultimo giorno (e oltre, se prorogati). Qualsiasi presunzione di loro depotenziamento non ha alcun fondamento costituzionale. L'unico e invalicabile limite è nel venir meno del potere di scioglimento. Ma, all'infuori di questo limite, sarebbe contrario agli interessi del paese che il Capo dello Stato anticipasse di fatto con l'inerzia la sua propria scadenza. Né vale la ragione di una presunta scortesia verso il successore. Non vi può essere nulla di «irrituale» se lo consentono la Costituzione e lo consiglia il pubblico bene. A 60 anni dalla nascita della Repubblica, può tornare attuale la vecchia formula monarchica: «in Italia si regna uno alla volta»...

D'altra parte, se restano intatti i poteri del presidente della Repubblica, in carica sino al 18 maggio, non è così per il governo. L'11 aprile, quale che sia il risultato elettorale, l'attuale governo sarà virtualmente dimissionario perché sta per riunirsi un nuovo Parlamento. Rimarrà in carica "per l'ordinaria amministrazione" (che è cosa ben diversa dalla proroga dei normali poteri).

Ma questa riduzione del potere governativo sarebbe assai rischiosa se si protraesse oltre. Se infatti tornasse a prevalere l'attuale maggioranza, l'Italia subirebbe un grave danno collaterale se il presidente del consiglio in carica non avesse da subito i poteri necessari per far fronte ai pesanti impegni in scadenza.

Se ci fosse invece il rovesciamento della maggioranza del 2001, sarebbe assurdo tenere a bagnarla il risultato elettorale e la coalizione vincente, condannando questa ad una assurda attesa. Mentre gli sconfitti al governo patirebbero un penoso calvario. Ogni loro atto continuerebbe ad essere viziato, ancor più gravemente, dal sospetto di conflitto di interessi. E ad esso si aggiungerebbe un altro ben più devastante conflitto. Da una parte, il governo battuto ma ancora in carica dopo la costituzione delle Camere. Dall'altra, il corpo elettorale che l'ha mandato via e un parlamento eletto in opposizione ad esso. Una situazione di crisi nella crisi da evitare ad ogni costo. Anche perché sarebbero costi facilmente sopportabili.

Come quello di far giurare il nuovo governo nelle mani di un Capo dello Stato diverso da quello che gli ha dato l'incarico (ma nel 2001 tra l'incarico e il giuramento del nuovo governo passarono solo due giorni...). O come quello di una contemporaneità tra la procedura per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica da parte delle Camere riunite in seduta comune, e la procedura per la fiducia al nuovo governo da parte delle due Camere separatamente (ma alla Costituente, per un anno e mezzo dal 1946, al mattino ci si accordava sulla Costituzione e alla sera si litigava sul governo...).

Insomma dovrebbe toccare al presidente Ciampi, come ultimo atto di un felice settennato, l'avvio della procedura per dar vita, secondo Costituzione, al primo governo della XV Legislatura repubblicana.